

(N. 2647)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(DE GASPERI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)

e col Ministro delle Finanze
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1952

Modifiche e aggiunte alla legge 4 luglio 1950, n. 590, concernente la denuncia dei beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 2 settembre 1951 è venuto a scadere il termine previsto all'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590, per l'esercizio della delega conferita dal Parlamento al Governo di emanare le disposizioni necessarie per provvedere alla liquidazione e corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero perduti per effetto del Trattato di pace.

Nell'anno di durata della delega parlamentare al Governo, di cui alla legge citata, si è potuto provvedere soltanto alla raccolta delle denunce dei beni italiani in Albania ed in Etiopia, nonché alla emanazione del decreto presidenziale 18 gennaio 1951, n. 292, relativo agli indennizzi da corrispondere ai proprietari

di beni situati nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia, ma non è stato possibile, d'altra parte, emanare le norme interne relative agli Accordi stipulati prima della scadenza della delega parlamentare e precisamente: Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950 ed Accordo di collaborazione economica italo-ellenico del 31 agosto 1949 perchè i relativi disegni di legge di ratifica non erano ancora stati approvati dal Parlamento. Né si è arrivati ad alcuna intesa sia con l'U.R.S.S., per la valutazione dei beni italiani situati in Ungheria, Romania e Bulgaria attribuitile dal Trattato di pace (articolo 74), nè con la Jugoslavia, Etiopia ed Albania (articolo 79) per i beni situati nei rispettivi territori. Il che non

consente di stabilire se e quando potranno essere effettuati i necessari accertamenti e comunque le modalità dei medesimi.

I motivi, pertanto, che hanno indotto il Governo a chiedere al Parlamento la delega legislativa in materia di indennizzi previsti dal Trattato di pace, motivi ampiamente illustrati nella relazione allegata alla legge n. 590 permangono ed è, quindi, necessario provvedere ad una proroga del termine della delega stessa; termine che viene ora fissato al 31 dicembre 1953. Ma non sembrando proprio parlare di « proroga » di un termine già scaduto ed essendo state consigliate, d'altra parte, dall'esperienza ormai acquisita, alcune formali modifiche del testo della legge sopra citata si è preferito modificare la dizione dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590, anzichè stilare un nuovo articolo che provvedesse semplicemente a prorogare il termine di cui sopra.

Essendo, inoltre, prevedibile che non sarà possibile concordare con tutti gli Stati interessati le modalità per le valutazioni dei beni italiani esistenti nei rispettivi territori e che potrà, quindi, venire a mancare quella attribuzione dei valori dei beni « in sede internazionale » richiesta dalla legge n. 590 come condizione essenziale per la corresponsione degli indennizzi, si è stimato necessario introdurre, al n. 1 dell'articolo 2, il criterio supplementare « delle eventuali valutazioni ed offerte fatte, dagli Stati interessati, nel corso di negoziati non conclusi », o, in mancanza, quello degli accertamenti fatti dall'Amministrazione sulla

base degli elementi forniti dai titolari dei beni. La quale dizione collegata col disposto di un nuovo articolo — il 3 — consentirà di corrispondere anticipazioni anche ai connazionali proprietari di beni situati in Paesi con i quali — è da ritenere — non sarà possibile stipulare alcun accordo. Opportunità, quest'ultima, il cui fondamento politico e di equità non sfuggerà alle SS. VV. onorevoli ove si consideri che non sarebbe giustificabile una linea di condotta del Governo che creasse diversità di trattamento per danni di identica natura.

Un altro nuovo principio che si è creduto opportuno inserire con l'articolo 2, è quello dell'obbligo del reimpiego, limitatamente alle somme eccedenti i 10 milioni di lire; e ciò sia per considerazioni di carattere economico-finanziario, sia per mantenere, fin dove è da considerarsi possibile, una analogia con la legislazione sui risarcimenti dei danni di guerra alla quale dovranno — molto probabilmente — essere rinviati quei casi relativi ai beni abbandonati per i quali ogni accertamento si paleserà, in pratica, assai difficile specie per quel che riguarda paesi come l'Etiopia e l'Albania.

Sono state, inoltre, previste all'articolo 4 quelle facilitazioni ed esenzioni fiscali già inserite in altri provvedimenti legislativi concernenti materie analoghe.

Onorevoli Senatori, quanto sopra è sufficiente, si ritiene, a dimostrare la necessità e l'urgenza della emanazione della presente legge che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 4 luglio 1950 è modificato come segue:

È conferita delega al Governo di emanare, entro il 31 dicembre 1953, le disposizioni necessarie per la concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero, in quanto tale concessione sia prevista dal Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, o da altri Accordi internazionali, connessi col Trattato stesso, osservando i seguenti principi:

« 1) L'ammontare degli indennizzi non potrà in alcun caso superare il valore attribuito in sede internazionale ai beni, diritti ed interessi italiani per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi predetti, in sede internazionale, per mancanza di accordi specifici con gli Stati interessati, o per qualsivoglia altro motivo, il valore verrà stabilito dalla Commissione interministeriale istituita ai sensi del n. 3) seguente, tenuto conto delle eventuali valutazioni ed offerte fatte dagli Stati interessati nel corso di negoziati non conclusi o degli accertamenti fatti dall'Amministrazione sulla base degli elementi forniti dai titolari dei beni.

2) In caso di valutazione forfetaria di tutti o parte dei beni, diritti ed interessi italiani, le Commissioni di cui al seguente n. 3) stabiliranno il valore dei singoli beni, diritti ed interessi in base agli elementi accertati dalle competenti Amministrazioni ed a quelli forniti dai titolari e liquideranno l'indennizzo tenuto conto, nel limite massimo stabilito al precedente n. 1), delle valutazioni forfetarie stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

3) Salvo che non sia diversamente stabilito dai relativi Accordi internazionali, la determinazione dell'indennizzo dovrà essere effettuata da apposite Commissioni amministrative, nominate con decreto del Ministro per il

tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, presiedute ciascuna da un magistrato di Cassazione con funzione di Presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, e delle quali, in ogni caso, dovranno far parte almeno due rappresentanti dei privati cittadini interessati, designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero degli affari esteri ».

Art. 2.

La liquidazione degli indennizzi di cui alla presente legge deve essere subordinata al reimpiego in Italia del relativo importo.

Le Commissioni interministeriali stabilite ai sensi del precedente articolo stabiliscono la natura, le condizioni ed i termini del reimpiego previo esame dei progetti e delle proposte presentati a tale scopo dagli interessati e sotto la vigilanza tecnica delle Amministrazioni competenti.

Sono esenti dal reimpiego gli indennizzi non superiori a 10 milioni di lire; per gli indennizzi superiori il reimpiego si applicherà limitatamente all'importo eccedente l'ammontare suddetto.

Le somme liquidate, soggette a reimpiego, verranno accreditate presso la Tesoreria centrale a favore degli aventi diritto in conti correnti individuali fruttanti interessi al tasso dei buoni ordinari del Tesoro pagabili posticipatamente alla fine dell'anno solare e potranno essere svincolate, con le modalità stabilite dalle Commissioni interministeriali sopra menzionate, quando siano state soddisfatte le condizioni determinate dalle Commissioni interministeriali stesse.

I termini fissati per il reimpiego possono essere prorogati, per giusta causa, dal Ministro per il tesoro a suo insindacabile giudizio, sentito il parere delle Amministrazioni cui è devoluta la vigilanza tecnica sul reimpiego.

Art. 3.

Agli aventi diritto agli indennizzi sopra specificati potranno essere corrisposte anticipazioni, con modalità da stabilirsi, a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica, in mi-

sura non superiore al 20 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato in base ai criteri di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ove l'ammontare delle anticipazioni predette superi, complessivamente per ogni avente diritto, la somma di 10 milioni di lire, l'eccedenza è sottoposta all'obbligo del reimpiego e dovrà essere accreditata al titolare presso la Tesoreria centrale con le modalità di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Le domande d'indenizzo, i relativi documenti giustificativi e gli atti di liquidazione degli indennizzi sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative.

Gli atti relativi al reimpiego delle somme su-

periore a lire 10 milioni, ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo, godono fino a concorrenza della somma liquidata, oltre i benefici indicati al primo comma, anche dell'esenzione dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici finanziari.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo non si considerano reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Per il conseguimento dei suindicati benefici occorre che gli interessati dimostrino, con attestazione della Commissione interministeriale di cui al n. 3) del precedente articolo 1, che trattasi del reimpiego di somme liquidate per gli indennizzi, e dichiarino, inoltre, se e quali altri reimpieghi abbiano già usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalla presente legge.